

*Allegato "A"*

*al Repertorio n.50196*

*alla Raccolta n.18685*

**NORME CHE REGOLANO LA VITA DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA'  
LIMITATA "ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO - NEUROMED -  
S.r.l."**.

**DENOMINAZIONE - SEDE**

**ATTIVITA' CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE - DURATA**

**ARTICOLO 1** - E' costituita una Societa' a responsabilita'  
limitata denominata **"ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO -  
NEUROMED S.r.l."**.

**ARTICOLO 2** - L'attivita' che costituisce l'oggetto sociale e'  
la seguente:

- a)** la realizzazione e la gestione di Istituti di Ricovero e  
Cura a carattere scientifico, case di cura, servizi sanitari  
di diagnosi e cura, l'assistenza agli handicappati;
- b)** l'assistenza di alta qualificazione in campo neurologico,  
neurochirurgico, neuroriabilitativo e in campi correlati;
- c)** l'espletamento di attività di ricerca scientifica e  
biomedica.

L'attività di ricerca e di assistenza persegue l'obiettivo  
dello sviluppo delle scienze biomediche e biotecnologiche e  
viene svolta in coerenza con gli obiettivi della programmazione  
sanitaria nazionale e regionale. E' inoltre integrata con

attività didattica, anche in convenzione con istituzioni universitarie e di formazione continua.

La ricerca sarà espletata con fondi messi a disposizione dalla società stessa fino al 20% (venti per cento) degli utili annuali come da bilancio approvato dai soci e da finanziamenti di Enti pubblici e/o privati. E' data facoltà all'Organo amministrativo di conferire, secondo le leggi vigenti, gli incarichi necessari per l'espletamento di dette attività di ricerca scientifica biomedica.

La società può costituire organismi non commerciali e/o ONLUS aventi attività similari e connesse alla propria o attività della società ad essi demandata.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà partecipare in altre imprese o Società aventi affinità o scopo sociale analogo o comunque connesso con l'oggetto sociale e potrà compiere in forma diretta e/o indiretta tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie (ivi comprese le assunzioni di obbligazioni e la concessione di avalli, fidejussioni, pegni, ipoteche e di altre garanzie reali anche a favore di terzi), potrà gestire l'organizzazione di crediti finanziari su garanzia di chiunque (esclusa la raccolta del risparmio), reperire finanziamenti che abbiano attinenza, sia pure indirettamente, con l'oggetto sociale o che possano facilitarne il raggiungimento. La Società potrà anche

stipulare contratti per affari in partecipazione sia come associante che come associata.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della Legge 2 gennaio 1991, n.1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs.23 luglio 1996, n.415, le attivita' di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, nonche' l'attivita' delle imprese di investimento di cui all'art.18 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

La Societa' potra' invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari di ogni legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali, nonche' le agevolazioni previste dalla Comunita' Europea.

**ARTICOLO 3** - La Societa' ha sede nel Comune di Pozzilli (IS), e, con decisione dell'organo amministrativo, puo' istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, filiali, succursali, agenzie o unita' locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la societa', e' quello che risulta dal libro dei soci; e' onere del socio comunicare alla societa' il trasferimento del proprio domicilio

fiscale. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

**ARTICOLO 4** - La durata della societa' e' fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe da deliberarsi dall'Assemblea dei Soci.

#### **CAPITALE SOCIALE - QUOTE - CONFERIMENTI - FINANZIAMENTI**

**ARTICOLO 5** - Il capitale sociale e' fissato in **Euro 1.040.000,00 (unmilionequarantamila)** ed e' diviso in quote che possono essere di diverso ammontare ma in nessun caso, per patto espresso, inferiori ad un euro.

I soci possono conferire denaro e tutti gli elementi dell'attivo patrimoniale suscettibili di valutazione economica. Qualora il socio conferisca gli obblighi aventi per oggetto una prestazione d'opera o di servizi a favore della societa', il conferimento potra' avvenire anche mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui tali obblighi vengono garantiti.

La polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la societa', a norma dell'art. 2464, capo VII, libro V del c.c. cosi' come introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2468 e 2469 del Codice Civile, possono essere conferite nella Societa' tutte

quelle entita' economiche idonee ad essere oggetto di scambio e suscettibili di valutazione economica quali ad esempio:

- diritti reali di godimento e di garanzia ed i diritti personali di godimento ad eccezione di quelli quantitativamente e qualitativamente limitati come ad esempio i diritti di uso ed abitazione;
- diritti immateriali; know-how; marchi, brevetti, nomi, professionalita'; l'assunzione di obbligazioni e la liberazione di obbligazioni assunte dalla Societa'';
- la partecipazione in enti e societa' e l'assunzione di responsabilita' illimitata o parzialmente limitata.

Possono essere altresì conferiti prestazioni di opera e di servizi.

Il socio d'opera deve precisare natura, contenuti e limiti della propria opera e questi valutati dalla Societa' attribuendo loro un valore corrispondente ad una frazione del capitale sociale.

La quota del socio d'opera si intende integralmente liberata quando viene depositata agli atti della Societa' una polizza di assicurazione o una fidejussione bancaria, ovvero abbia versato la cauzione di cui al precedente quarto comma, vincolata alla durata del rapporto e per l'importo almeno pari alla valutazione economica data al conferimento.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla

partecipazione sociale da ciascuno posseduta.

**ARTICOLO 6** - La Societa' potra' richiedere finanziamenti ai soci del tutto facoltativi, anche non in proporzione alle loro quote, fruttiferi od infruttiferi di interessi, nel rispetto dell'art. 11 d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

Il rimborso ai soci dei finanziamenti a favore della societa' e' postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

A norma dell' art. 2467 capo VII, libro V del c.c. cosi' come introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, si intendono, in ogni caso, finanziamenti dei soci a favore della societa' quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo della attivita' che la societa' svolge, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della societa' nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

La raccolta del risparmio presso i soci deve essere rivolta a soggetti iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

**ARTICOLO 7** - Le partecipazioni o quote sono tutte del valore minimo di euro uno e sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi o a causa di morte.

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto, verso la società' dal momento dell'iscrizione nel libro soci su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, previa esibizione del relativo atto di trasferimento debitamente depositato ex art. 2470 nuovo testo.

Il socio che intenda cedere a titolo oneroso la propria quota in tutto od in parte, potrà' effettuare la cessione a terzi solo dopo averla previamente offerta in prelazione a tutti gli altri soci, informandoli con lettera raccomandata a.r. contenente l'indicazione del prezzo richiesto e delle altre condizioni della vendita.

Entro un mese dal giorno in cui viene fatta la comunicazione, i soci potranno comunicare al socio prelazionante la volontà' di esercitare il loro diritto di prelazione e, scaduto tale termine, perderanno il diritto stesso e l'alienante sarà' libero, per il periodo di sei mesi, di cedere al prezzo indicato la quota offerta. E' escluso il diritto di prelazione nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore del coniuge o dei discendenti del cedente persona fisica.

Se sussiste concorso tra più' richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione già' di propria titolarità' e accrescersi in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci eventualmente non abbiano esercitato.

Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci.

#### RECESSO DEL SOCIO

**ARTICOLO 8** - Ogni socio ha diritto di recedere dalla societa' nei casi previsti dall'art.2473 codice civile.

In particolare il diritto di recesso spetta ai soci che non hanno consentito alla modifica dell'oggetto o del tipo di societa', alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, e al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della societa' o una rilevante modificazione dei particolari diritti attribuiti ai soci riguardanti l'amministrazione della societa' o la distribuzione degli utili. Resta salvo il diritto di recesso "ad nutum", previo preavviso di almeno sei mesi, nel caso in cui sia prorogata la durata della societa' a tempo indeterminato.

**ARTICOLO 9** - Il socio che intende esercitare il diritto di recesso deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 60 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. In detta raccomandata devono essere elencati:

- a) le generalita' del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni

inerenti al procedimento;

c) il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata e' recapitata all'indirizzo della sede legale della societa'.

Le partecipazioni per le quali e' effettuato il diritto di recesso sono inalienabili.

In tema di rimborso si applica la disciplina prevista nell'art. 2473, testo novellato.

#### **ESCLUSIONE DEL SOCIO**

**ARTICOLO 10** - Il socio potra' essere escluso dalla societa' nelle seguenti ipotesi, da intendersi tutte fattispecie di giusta causa:

- 1) quando non e' in regola con i versamenti del capitale sottoscritto o con i conferimenti dovuti;
- 2) qualora si rifiuti di apportare le prestazioni lavorative o i servizi per cui si e' obbligato in sede di atto costitutivo o di aumento del capitale sociale;
- 3) quando viene dichiarato interdetto o inabilitato;
- 4) quando viene dichiarato fallito;
- 5) qualora ritiri le garanzie prestate a favore della societa', senza essere a cio' autorizzato dalla stessa;
- 7) qualora compia i seguenti fatti gravemente dannosi per la

societa': la divulgazione di notizie riservate o false o gravemente lesive dell'immagine sociale, il rifiuto di collaborare con gli altri soci.

Nelle ipotesi di cui ai punti 1) e 2) l'esclusione viene disposta, una volta esperito infruttuosamente il seguente iter procedurale da parte dell'organo amministrativo:

a) invito scritto al socio a versare quanto necessario a copertura totale dei conferimenti sottoscritti o a conferire quanto si sono obbligati, fissando un congruo termine in proposito;

b) decorsi trenta giorni dal termine fissato nell'invito di cui al punto a), invio al socio inadempiente di una diffida, con un termine di 30 giorni dal suo ricevimento, per adempiere;

c) decorso inutilmente anche il termine di cui sopra, l'organo amministrativo avvia la procedura prevista dall'art.2466, II comma, codice civile.

I soci morosi non possono esercitare il diritto di voto. Una volta avviato il procedimento di cui alla lett.b) del periodo precedente, il socio puo' far pervenire chiarimenti e atti difensivi all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a.r. Ad essi fanno carico tutti i costi che la societa' sostiene per il procedimento previsto da questo articolo. L'organo amministrativo rimette gli atti e gli scritti difensivi di cui sopra alla assemblea dei soci

convocata per decidere dell'esclusione del socio moroso.

La assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

In tali casi si applicano le disposizioni dettate in tema di recesso, esclusa la possibilita' del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale.

#### **DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA DEI SOCI**

**ARTICOLO 11** - Ai sensi dell'art.2479, 3° comma, C.C., le decisioni dei soci, salvo quanto in seguito indicato, possono essere adottate anche a seguito di consultazione scritta sempreché il consenso sia espresso per iscritto.

La volonta' espressa dal socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione e le decisioni sono prese e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano piu' della meta' del capitale sociale.

**ARTICOLO 12** - Spettano, in ogni caso, alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 nuovo testo, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti

dei soci.

Le decisioni riguardanti l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, le modificazioni dell'atto costitutivo e la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, dovranno comunque essere adottate mediante deliberazione assembleare; dovrà essere sempre adottata una deliberazione assembleare, quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

**ARTICOLO 13** - La convocazione dell'assemblea e' fatta mediante l'invio da parte dell'organo amministrativo di una raccomandata da inviare ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dal libro soci, nella quale dovrà essere indicato l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza.

**ALTRE FORME DI CONVOCAZIONE TALI COMUNQUE DA ASSICURARE LA TEMPESTIVA INFORMAZIONE DEI SOCI SUGLI ARGOMENTI DA TRATTARE:**

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

L'assemblea della società può riunirsi anche fuori della sede

sociale, purché in Italia.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, mediante conferimento di delega scritta che dovrà essere conservata agli atti della società'.

L'assemblea, anche nei casi di cui ai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 codice civile come novellato, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono fatte constare da processo verbale che viene firmato dal presidente e dal segretario.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

**ARTICOLO 14** - L'assemblea e' presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore piu' anziano o, nei casi di assenza o impedimento di costoro, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea e' assistito da un segretario anche non socio designato tra gli intervenuti all'assemblea, salvo che tale ufficio non debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarita' della costituzione, accerta l'identita' e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### **CARICHE DELL' ISTITUTO**

#### **ARTICOLO 15 - CARICHE DELLA SOCIETA'**

Sono cariche della Società il Presidente ed il Direttore Generale.

La loro nomina compete all'assemblea dei soci mentre l'attribuzione delle funzioni e dei poteri compete al Consiglio di Amministrazione per quanto non indicato nel presente statuto.

#### **ARTICOLO 16 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente, ove non nominato dall'Assemblea, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione che lo sceglierà tra i suoi membri. Il Presidente presiede l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo; ha la firma e la rappresentanza per i rapporti con le Università, i Ministeri, gli IRCCS, il CNR e/o strutture che si occupano in campo sanitario.

#### **ARTICOLO 17 - IL DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore Generale, munito dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, è nominato dall'assemblea dei soci che ne determina la durata, i poteri, le funzioni e gli emolumenti. Nel caso che non vi provveda l'assemblea dei soci, convocata per tale scopo, la designazione del Direttore Generale sarà fatta dal Consiglio di Amministrazione nella successiva seduta. Il Direttore Generale potrà partecipare con parere consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

## AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

**ARTICOLO 18** - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici membri

Potranno essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione uno o più Consiglieri scelti anche tra persone proposte da Istituzioni Pubbliche che esercitano funzioni di controllo, indirizzo e vigilanza nel campo sanitario e della ricerca e/o da organizzazioni portatrici di interessi diffusi, su richiesta dell'assemblea dei soci che provvederà alla nomina.

Qualora, per qualunque ragione, almeno due dei consiglieri in carica vengano a cessare anticipatamente dalle loro funzioni, i restanti consiglieri di amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.

Tra i componenti del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea nomina il Presidente. Il C.d.A. nomina tra i suoi membri il Vice Presidente e designa, di volta in volta, un Segretario, anche tra estranei al Consiglio. In caso di dimissioni del Presidente, tutte le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente, sino alla nomina di un nuovo Presidente.

**ARTICOLO 19** - Il Consiglio si riunisce sia presso la sede sociale che altrove, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure

quando gliene facciano richiesta almeno due amministratori o almeno due sindaci effettivi o l'amministratore delegato ovvero due membri del Comitato Esecutivo. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza di questo, dal Vice Presidente. In mancanza la presidenza è assunta da un altro amministratore designato dal Consiglio. La convocazione si farà per lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza od in caso di urgenza per telegramma e/o a mezzo fax e/o con avviso consegnato a mano, previo rilascio di ricevuta per presa visione, almeno un giorno prima.

**ARTICOLO 20** - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.18 del presente Statuto) e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;

verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

L'azione di responsabilita' promossa contro gli amministratori ai sensi dell'art.2476 C.C. puo' essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della Societa' a condizione che vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e contemporaneamente non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

**ARTICOLO 21** - I poteri del C.d.A. potranno essere delegati ad uno o più Amministratori ovvero ad un Comitato Esecutivo. Il C.d.A., oltre ai poteri non delegabili per legge, non potrà delegare i poteri relativi alle seguenti decisioni:

- a) acquisto e vendita di partecipazioni sociali;
- b) acquisto e vendita di immobili;
- c) acquisto, vendita ed affitto di azienda;
- d) cessione, vendita, acquisizione di licenze o concessione di licenze relative a diritti immateriali (brevetti industriali, marchi, opere di ingegno);
- e) rilascio di garanzie di qualsiasi tipo a favore di terzi;
- f) impegni di spesa, di qualsiasi tipo e/o natura, di importo superiore ad Euro 516.456,90

(cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei e novanta)  
(pari alle vecchie lire 1.000.000.000 - importo costante  
riferito all'anno 1996 e adeguato annualmente al tasso di  
inflazione). Il C.d.A. sulle materie indicate sotto la  
lettera e) delibera con una maggioranza non inferiore ai tre  
quarti dei consiglieri.

L'Organo Amministrativo è investito, senza eccezione di sorta,  
di tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e  
straordinaria per il raggiungimento degli scopi sociali con  
tutte le operazioni che vi sono inerenti, con esclusione  
soltanto di quelle che la legge o il presente Statuto riservano  
in modo tassativo all'Assemblea dei Soci.

L'Organo Amministrativo, in particolare, può porre in essere  
tutte le attività organizzative interne ritenute più idonee per  
il funzionamento della Società.

**ARTICOLO 22** - Il Consiglio di Amministrazione può delegare ai  
sensi e per gli effetti dell'art. 21 del presente Statuto, le  
proprie attribuzioni (ad eccezione di quelle che il codice  
civile ed il presente Statuto riservano al Consiglio di  
Amministrazione) ad un Comitato Esecutivo. Il Comitato,  
nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri  
componenti, è composto da tre membri. Il Comitato è presieduto  
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne è  
membro di diritto, o da un suo delegato e può essere convocato,

oltre che nei modi previsti per il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso calendari prefissati dalle sedute annuali.

**ARTICOLO 23** - I legali rappresentati possono essere autorizzati dall'Assemblea dei Soci in caso di Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione nel caso di Organi Collegiali a sottoscrivere determinati documenti mediante riproduzione meccanica delle loro firme.

**ARTICOLO 24** - All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per il suo ufficio ed i soci con loro decisione possono inoltre assegnargli un'indennità annuale.

#### **CONTROLLO LEGALE DEI CONTI**

**ARTICOLO 21** - La società può affidare il controllo legale dei conti ad un revisore contabile. Egli dovrà possedere i requisiti previsti dalla legge e svolgerà le funzioni di controllo contabile elencate nell'articolo 2409 ter C.C..

**ARTICOLO 22** - Il collegio sindacale, ove richiesto dalla legge nei casi indicati all'art. 2477 c.c. nuovo testo, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, soci o non soci, eletti con decisione dei soci a norma di legge.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La retribuzione dei sindaci è determinata con decisione dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando obbligatorio per legge, ove svolga anche l'attività di controllo sulla regolarità dei conti dovrà essere composto integralmente da revisori iscritti nell'Albo tenuto presso il Ministero di Giustizia.

#### **BILANCIO - UTILI**

**ARTICOLO 23** - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione collegialmente provvederanno alla formazione del bilancio. Esso è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro centottanta giorni dalla detta chiusura se la Società è tenuta al bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tal caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. novellato, le ragioni della dilazione.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

L'attività della società è finalizzata all'acquisizione di energie per sostenere le attività clinico-scientifiche proprie dell'Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio sarà prelevato il cinque per cento (5%) per il fondo di riserva ordinaria, finchè, questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e sarà costituito, in linea con le finalità dell'IRCCS, un fondo di riserva destinato agli investimenti nell'attività di ricerca e miglioramento delle attività sanitarie, nonché nella formazione del personale.

#### **SCIoglIMENTO - LIQUIDAZIONE**

**ARTICOLO 24** - La società si scioglie nei casi previsti dall'art. 2484 c.c. testo novellato.

L'organo amministrativo, in tali casi, procederà ad accertarle mediante dichiarazione ed ad effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti nel suddetto art. 2484 c.c..

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'assemblea adotterà le deliberazioni di cui all'art. 2487 c.c. nuovo testo.

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**ARTICOLO 25** - I soci ed i loro aventi causa a qualsiasi titolo, per tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ovvero controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci anche nei loro confronti si obbligano contrattualmente a sottoporsi al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dal

Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede la Societa'. Ove il soggetto designato non vi provveda nel termine di un mese dall'incarico assegnatogli, la nomina e' richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la Societa' ha la sede legale. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Le modifiche a tali clausole dovranno essere approvate dai soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. I soci assenti ed i dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso. Si applicano in ogni caso le disposizioni contenute nell'art.34 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n.5.

#### **R I N V I O**

**ARTICOLO 26** - Per tutto quanto non previsto nel presente atto si applicano le vigenti disposizioni previste dalla legge in tema di Societa' a responsabilita' limitata.

firmato: **Melaragno Erberto**

firmato: **Notaio Antonio Ventriglia - Impronta del Sigillo**